MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI E DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 10

Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «e' erogata» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere erogata»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie,» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;

3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Versione in vigore dal 27 giugno 2025, non più in vigore dal 6 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92
Capo	II — Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-sostegno-ai-comparti-produttivi-e-disposizioni-nel/art-10-misure-urgenti-in-favore-della-filiera-produttiva-della-moda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it